



COMUNE DI DERVIO  
Provincia di Lecco

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera Numero 66 del 29/12/2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO MODIFICA NORMATIVA DEL  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21:30**, Il Segretario, collegato in modalità telematica, dà atto che i componenti del Consiglio Comunale partecipano alla seduta mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2 del 02.04.2020.

Dà inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti; garantisce la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti e di svolgere con regolarità l'adunanza; permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Alla seduta, risultano presenti i signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
CASSINELLI STEFANO	SINDACO	X	
MAINONI GIOVANNI LUCA	CONSIGLIERE	X	
BONAZZOLA MICHAEL	CONSIGLIERE	X	
PANDIANI ANNA	CONSIGLIERE	X	
BUZZELLA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	X	
NOGARA RENZA	CONSIGLIERE	X	
CASSINELLI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
SANDONINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
VASSENA DAVIDE	CONSIGLIERE		X
CIPELLI FLAVIO	CONSIGLIERE		X
ADAMOLI DANIELA	CONSIGLIERE		X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale Dott. Francesco Chicca**.

Assume la presidenza il **Sindaco Stefano Cassinelli** che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica iscritta all'ordine del giorno.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO MODIFICA NORMATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI**

### **INTERVENTI:**

*Prende la parola il SEGRETARIO: Ultimo punto all'o.d.g.: "APPROVAZIONE ADEGUAMENTO MODIFICA NORMATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI". Passa la parola all'assessore.*

*MAINONI: Il 29 settembre di quest'anno abbiamo approvato il regolamento della TARI. Precedentemente era stato predisposto – diciamo - di arrivare con la pubblicazione nei giorni necessari; nel frattempo l'Italia si è adeguata con decreto legislativo 116 del 2020, che è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'11 settembre 2020, ad una direttiva europea che è la 851 del 2018 in materia di rifiuti, di imballaggi, di rifiuti di imballaggi e quindi si rende necessario apportare una modifica relativa ai rifiuti urbani, contenuta nell'articolo 133 del decreto legislativo 152/2006 quater, prevedendo in particolare che i rifiuti individuati nell'allegato L14, parte quinta, prodotti delle attività elencate nell'allegato Lquinque, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati, a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero tramite recuperatori o smaltitori privati. Al contrario non saranno mai urbani, ma sempre speciali i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato Lquinque. Questo va a modificare, di fatto, nel regolamento per l'applicazione della TARI l'articolo n°2, terzo comma, nonché va ad escludere sostanze della normativa art.3 sui rifiuti. Quindi sono stati modificati gli articoli 2 e 3. Poi l'entrata in vigore di nuove disposizioni consente alle utenze non domestiche di scegliere un gestore diverso da quello del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti. Questo -diciamo- va ad incidere sull'articolo 18 "Riduzioni ed Esenzioni" che al punto F parla di utilizzo di gestioni diverse da quelle del servizio pubblico. Come abbiamo visto anche ieri sera in Commissione "Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore ai cinque anni. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'Ente che non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 60 giorni. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico. E' comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma1. Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta all'ufficio tributi del Comune di Dervio anche tramite semplice e-mail. Il Comune ripristinerà il servizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione".*

*Questi sono gli articoli che va a modificare. Per ultimo è oggetto di modifica il tributo giornaliero di cui all'articolo 16 che resterà in vigore finché entrerà in vigore il CANONE UNICO disposto dai commi 816-847 della legge n°160/2019. Il CANONE UNICO che andrà, appunto, a sostituire dal 2021 le entrate della TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulla pubblica affissione. Viene assorbito insieme alla TARI giornaliera in questo nuovo tributo chiamato CANONE UNICO che dovrà essere adottato nel 2021.*

*Questo è quello che riguarda la variazione del regolamento TARI.*

*SEGRETARIO: Bene. Se non ci sono interventi, passerei alla votazione dell'ultimo punto all'o.d.g. FAVOREVOLI? TUTTI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'? TUTTI.*

*SINDACO: Posso dire una cosa? Il Consiglio è finito. Volevo dire che forse, probabilmente, è l'ultimo Consiglio in cui avremo Francesco come segretario. Devo ringraziarlo, perché, comunque questo anno e mezzo con non poche difficoltà, perché è stato un anno difficile per mille ragioni a partire dal fatto che siamo collegati on-line e non di persona... quello che poteva fare l'ha fatto. Francesco l'altro giorno sulle scale mi ha detto: "Ne trovi uno più bravo di me" ed io ho risposto: Più bravo di te non credo, di sicuro più presente". Anche perché sappiamo da fonti giornalistiche*

*che Francesco ha molti, molti impegni. Resta la stima e l'affetto e spero che andremo ancora a cena insieme, perché, comunque tutti noi apprezziamo il "romanaccio" che è in lui. Quindi volevo ringraziarti per questo anno e mezzo insieme ... le strade prima o poi si incrociano sempre. Avere comunque rapporti umani buoni è importante e sai che è così. Per cui da parte mia ma anche da parte dei Consiglieri ... Niente volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto.*

*SEGRETARIO: Ecco. Ho avuto un rapporto che mi ha legato a Dervio per oltre due anni, perché sono stato con l'ultimo anno dell'ex Amministrazione Vassena ed ho traghettato l'inizio della nuova esperienza amministrativa che chiaramente si era interrotta con una Convenzione che era stata - diciamo - risolta qualche mese dopo il vostro insediamento, per cui, poi, il mio rapporto di presenza in Comune è venuto a mancare e non ho potuto chiaramente garantire un presidio costante agli uffici. Ogni segretario, come ogni professionista, dal campo della politica a qualunque tipo di attività intellettuale, tende sempre a mettersi in gioco... per cui sarebbe anche stuzzicato intellettualmente dal fatto di poter operare con una Giunta di nuovo insediamento. Ma ripeto l'esperienza è stata comunque positiva nel senso che veramente ci siamo tutti molto sacrificati. Io ho cercato di lavorare molto a distanza spesso con gli uffici e ho cercato, nel mio piccolo, di coprire ogni vostra esigenza extra-oraria a livello di Giunta e di collegamento telematico per poterlo fare. Quindi io ho cercato sempre di onorare il mio servizio verso la comunità e l'ho fatto e lo farò sempre, soprattutto con particolare attenzione per quei Comuni che hanno un tessuto sociale, culturale, politico di un certo spessore, perché quando si tratta di Comuni sopra i 1.000 abitanti, il livello cambia come è giusto che sia e quindi c'è anche una maggior richiesta di impegno e professionalità. Per cui io faccio veramente a tutti voi un augurio di buon proseguimento ed anche a chi mi sostituirà per il proseguimento delle attività. Con l'occasione auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie un buon anno ed una buona conclusione dell'anno che si sta concludendo. Un saluto ancora a tutti.*

La seduta termina alle ore 22.00.

#### **ESITO VOTAZIONE:**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Esito votazione</b>
CASSINELLI STEFANO	Favorevole
MAINONI GIOVANNI LUCA	Favorevole
BONAZZOLA MICHAEL	Favorevole
PANDIANI ANNA	Favorevole
BUZZELLA ANNA MARIA	Favorevole
NOGARA RENZA	Favorevole
CASSINELLI ANGELO	Favorevole
SANDONINI ANGELO	Favorevole
VASSENA DAVIDE	
CIPELLI FLAVIO	
ADAMOLI DANIELA	

TOTALE VOTI FAVOREVOLI: 8

TOTALE VOTI CONTRARI: 0

TOTALE ASTENUTI : 0

#### **ESITO VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA':**

*Successivamente all'approvazione della deliberazione, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000, col seguente esito:*

#### **ESITO VOTAZIONE:**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Esito votazione</b>
CASSINELLI STEFANO	Favorevole
MAINONI GIOVANNI LUCA	Favorevole
BONAZZOLA MICHAEL	Favorevole
PANDIANI ANNA	Favorevole
BUZZELLA ANNA MARIA	Favorevole
NOGARA RENZA	Favorevole
CASSINELLI ANGELO	Favorevole
SANDONINI ANGELO	Favorevole
VASSENA DAVIDE	
CIPELLI FLAVIO	
ADAMOLI DANIELA	

TOTALE VOTI FAVOREVOLI: 8

TOTALE VOTI CONTRARI: 0

TOTALE ASTENUTI : 0

## *PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso**

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

#### **Visti**

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,*

*nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

### **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.9.2020 con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI con decorrenza dal 1 gennaio 2020;

## **Dato atto**

- che l'Italia si è adeguata, con il decreto legislativo n.116/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2020, alla direttiva europea n.2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio.
- L'articolo 1, comma 9, del D.lgs 116/2020 ha modificato, a partire dal 01/01/2021, la definizione di rifiuto urbano contenuta oggi nell'articolo 183 e seguenti del D.lgs 152/2006, prevedendo, in particolare, che i rifiuti individuati nell'allegato L-quater parte IV prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero tramite recuperatori o smaltitori privati. Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies.
- Dall'entrata in vigore del decreto, le nuove disposizioni contenute nell'art. 238, comma 10 del TUA ( testo unico ambientale) consentono alle utenze non domestiche di scegliere un gestore diverso da quello del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti;
- per effetto dell'art. 1, comma 816 della Legge n. 160/2019 è prevista l'obbligatoria istituzione del canone unico patrimoniale che sostituisce, a partire dal 2021 entrate di diversa natura, vale a dire la TOSAP tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni ed assorbe anche il tributo giornaliero TARI;

**Considerato** che occorre adeguare, alla normativa vigente, il Regolamento di cui trattasi, specificatamente per quanto concerne la classificazione dei rifiuti, alle disposizioni inerenti la scelta del gestore per le utenze non domestiche, nonché per la parte inerente il tributo giornaliero;

## **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

## **Ritenuto**

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI così come modificato al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione adeguato alla normativa introdotta dal decreto Lgs.116/2020;

## **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato, composto da n° 32 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

- di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente il regolamento allegato.
- di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco  
Stefano Cassinelli

il Segretario Comunale  
Dott. Francesco Chicca

---